



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere (relatore)
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell'adunanza del 28 luglio 2009

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota in data 9 luglio 2009 con la quale il Sindaco del Comune di Verdellino (BG) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Verdellino (BG);

Udito il relatore, consigliere Antonio Caruso;

FATTO

Il Comune di Verdellino (BG) con nota a firma del suo Sindaco, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, recante un quesito in ordine all'obbligo di resa del conto della gestione a carico del concessionario alla riscossione di entrate derivanti dal servizio di affissioni e pubblicità a canone fisso.

In particolare, il Comune istante chiede di conoscere se è legittimato a richiedere il conto della gestione, per l'anno 2008 e precedenti, ad AIPA, Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni spa a cui ha affidato, ai sensi dell'art. 3, comma 25, del D.L. n. 203/2005 conv. in Legge n. 248/2005, la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sino al 2010.

IN VIA PRELIMINARE

La richiesta del parere in esame è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, che attribuisce alla Corte dei conti una funzione consultiva in materia di contabilità pubblica.

Tale funzione consultiva è compresa nell'ampio quadro di competenze che la legge 6 giugno 2003, n. 131, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha attribuito alla Corte dei Conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta.

Quanto all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dei Comuni, occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, al fine di garantire l'uniformità d'indirizzo in materia, è stata limitata l'ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli enti (nel caso del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale). Pertanto, sotto il profilo della legittimazione soggettiva, la richiesta in oggetto, proveniente dal Sindaco del Comune di Verdellino, deve essere presa in esame.

Limiti alla legittimazione oggettiva sono stati, invece, stabiliti solo in negativo.

In proposito va infatti posto in luce che la nozione di "contabilità pubblica" deve essere intesa nell'ampia accezione che emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti, ed investe così tutte le ipotesi di spendita di denaro pubblico, oltre che tutte le materie di bilanci pubblici, di procedimenti di entrata e di spesa, di contrattualistica, che tradizionalmente e pacificamente rientrano nella nozione. D'altro canto la norma in discussione non fissa alcun limite alle richieste di altre forme di collaborazione.

Sempre in negativo, senza peraltro voler esaurire la casistica, va posta in luce l'inammissibilità di richieste interferenti con altre funzioni intestate alla Corte ed in particolare con l'attività giurisdizionale, di richieste che si risolvono in scelte gestionali di esclusiva competenza degli amministratori degli enti, di richieste che attengono a giudizi in corso, di richieste che riguardano attività già svolte, dal momento che i pareri sono propedeutici all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati.

In conclusione la richiesta di parere in esame è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

Il Comune di Verdellino (BG), nella sua richiesta, reca un quesito in ordine all'obbligo di resa del conto della gestione a carico del concessionario alla riscossione di entrate derivanti dal servizio di affissioni e pubblicità a canone fisso.

In particolare, il Comune chiede di conoscere se è legittimato a richiedere il conto della gestione, per l'anno 2008 e precedenti, ad AIPA, Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni spa a cui ha affidato, ai sensi dell'art. 3, comma 25, del D.L. n. 203/2005 conv. in Legge n. 248/2005, la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sino al 2010.

Si premette, al riguardo, che, come affermato recentemente dalla Prima sezione Centrale d'appello della Corte dei conti con la Sentenza n. 434 del 2008, tutti coloro che hanno "maneggio di denaro pubblico" debbono rendere per le entrate tributarie ed extratributarie, il conto giudiziale, dovendosi rinvenire nell'elemento di "pertinenza pubblica" delle risorse, e nella disponibilità materiale, concreta ed effettiva delle stesse, l'obbligo di rendere giudiziale ragione della gestione, attraverso la presentazione di un documento contabile che dia contezza della stessa e delle sue risultanze.

Anche in via amministrativa, non v'è dubbio che qualsiasi gestore deve portare a conoscenza del concedente tutti gli elementi relativi all'attività svolta e per le quali è stata data in concessione il pubblico servizio.

Ciò in quanto l'ente concedente ha il potere-dovere di conoscere tutti gli elementi della gestione, in modo da poter assumere le iniziative di propria competenza.

In ogni caso, va rappresentata l'esigenza di inserire, nel capitolato stipulato con il concessionario del servizio, gli oneri di informazione relativi alla gestione.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza della Sezione del 28 luglio 2009.

Il Consigliere Relatore
Dott. Antonio Caruso

Il Presidente
Dott. Nicola Mastropasqua

Depositato in Segreteria il 31 luglio 2009

Il Direttore
Dott.ssa Daniela Parisini